

(N. 2291)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONINI e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1957

Abrogazione del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 concernente l'approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1956-57.

ONOREVOLI SENATORI. — La recente pubblicazione del decreto ministeriale concernente l'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 3 della legge 1378 del 1956 ha riaperto una delicata questione ponendo in agitazione vasti settori della popolazione universitaria.

La legge del 1956, infatti, in adempimento ad una precisa disposizione costituzionale (articolo 33 della Carta costituzionale), riattivava l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quelle professioni per le quali tale esame era stato sospeso.

Veniva demandato al Ministero della pubblica istruzione il compito di determinare, mediante regolamento, i programmi d'esame, la formazione delle commissioni giudicatrici, la determinazione delle città ove le prove d'esame dovevano aver luogo.

La legge del 1956, però, a tutela dei giovani laureati, stabiliva precisi criteri per la determinazione delle materie e per il carattere dell'esame di abilitazione: alle Camere parve infatti pienamente legittima la richiesta avanzata dagli organismi studenteschi, che l'esame

di abilitazione non dovesse essere una *ripetizione* dell'esame di laurea, del tutto superflua, ma dovesse avere un « carattere specificatamente professionale », come esplicitamente dispone l'articolo 3 della legge 1378 del 1956.

Stabiliva inoltre la legge — al fine di ridurre al minimo le spese che gli studenti debbono sostenere per presentarsi al nuovo esame — che le prove d'esame potessero essere sostenute « in città sedi di ordini e collegi professionali ».

Alla lettura del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 (in *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1957, n. 271) sorge il legittimo dubbio che il Ministero della pubblica istruzione, nel formulare gli articoli del regolamento, abbia dimenticato la esistenza della legge del 1956 e dei principi consacrati nelle norme della legge stessa.

Nella determinazione delle materie d'esame, infatti, lungi dall'adeguarsi alla norma che stabilisce che gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni debbano avere un « carattere specificatamente professionale », si ri-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

petono programmi di carattere accademico che trasformano l'esame di Stato in una nuova edizione della tesi di laurea. Si giunge fino all'assurdo di ripetere una terminologia del regolamento Gentile, laddove si parla di materie « fondamentali » che ora vengono invece chiamate « obbligatorie ».

Uguualmente, per la determinazione delle sedi, il regolamento con la norma restrittiva dell'articolo 2 limita il numero delle città sedi delle prove di esame, e, fatto ancor più grave, stabilisce che, con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione, venga determinato il numero massimo dei candidati che possono essere ammessi a sostenere l'esame in ciascuna sede. Tale limite gravemente pregiudizievole per gli studenti, è del tutto illegittimo perchè non previsto dalla legge del 1956 ed inoltre è di fatto determinato dal Ministero della pubblica istruzione con criteri assurdi per cui, per le prove che dovrebbero avere inizio il 20 febbraio 1958, per gli esami di abilitazione di medicina e chirurgia, il numero massimo dei candidati è stabilito in 200 per tutte le se-

di, così a Roma, come a Sassari, come a Milano, come a Messina!

Sono sufficienti tali considerazioni per comprendere come, in parte almeno, sia giustificato lo stato di agitazione degli studenti universitari e come sia necessario porre riparo all'operato del Ministero della pubblica istruzione.

Per tali motivi sottoponiamo all'approvazione del Parlamento l'accluso disegno di legge, tendente ad abrogare il regolamento di cui si è discusso e ad impegnare il Ministero della pubblica istruzione ad emanarne un altro, entro breve tempo, aderente alla lettera e allo spirito della legge di attuazione costituzionale costitutiva degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Sembra infine equo modificare la disposizione dell'articolo 7 della legge 1378 del 1956 nel senso che siano ammessi alla abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni anche gli studenti che abbiano conseguito la laurea nell'anno accademico 1956-57 e negli anni successivi fino all'entrata in vigore dell'emanando regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 9 settembre 1957, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1957, n. 271, concernente l'approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, è abrogato.

È altresì abrogata l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione con la quale veniva fissato l'inizio delle prove degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni al 20 febbraio 1958, e si stabilivano le città sedi di esame e il numero massimo dei candidati per ciascuna sede.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione è tenuto ad approvare, sentito il parere della 1ª sezione

del Consiglio superiore della pubblica istruzione e degli Ordini professionali nazionali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed in conformità con i principi stabiliti dalla legge, il regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 1378 del 1956.

Art. 3.

Gli studenti che abbiano conseguito la laurea nell'anno accademico 1956-57 e negli anni successivi, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli 7, 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.